



SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A.

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO
DEL CORPO AUTOSTRADALE, GALLERIE E OPERE COMPLEMENTARI SULL'AUTOSTRADA A5
QUINCINETTO – AOSTA E SUL RACCORDO AUTOSTRADALE A5 – SS 27 DEL GRAN SAN
BERNARDO COMPRESSE LE RELATIVE DIRAMAZIONI E PERTINENZE**

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione e ammodernamento del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sull'autostrada A5 Quincinetto – Aosta e sul raccordo autostradale A5-SS 27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze

PREMESSE

La Società Autostrade valdostane SAV S.p.A. ha deciso di affidare un Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione e ammodernamento del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sull'autostrada A5 Quincinetto – Aosta e sul raccordo autostradale A5-SS 27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze.

La presente procedura aperta è svolta in modalità tradizionale cartacea.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*

Il luogo di svolgimento dei lavori è ITC2 (Valle d'Aosta) ITC11 (Provincia di Torino)

CIG A0427EFD2B

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Federico Caniggia sav@a5sav.it.

Si precisa che ai fini del presente documento per Codice si intende il D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Relazione sugli obiettivi;
- d) DGUE All. A);
- e) Domanda di partecipazione All. B);
- f) Modello di offerta All. C);
- g) Altra documentazione:
 - Capitolato speciale d'Appalto parte I – norme generali;
 - Capitolato speciale d'Appalto parte II – norme tecniche;
 - Elenco prezzi
 - Tipologico 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F / Barriere metalliche di sicurezza;
 - Tipologico 2A, 2B; 2C, 2D, 2E, 2F, 2G / Opere d'arte;

- Tipologico 3A, 3B; 3C, 3D, 3E, 3F, 3G / Gallerie;
- Tipologico 4A, 4B / Barriere paramassi;
- Linee guida per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e allegati;
- Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada - ed. febbraio 2014;
- Compendio delle rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per le attività interferenti con il traffico veicolare in autostrada – ed. febbraio 2014.
- Schema di contratto Accordo Quadro

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente [password MAN23SAV], sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “bandi di gara”, al seguente link: <https://www.sav-a5.it/sav-bandi-di-gara/> .

1.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC sav.direzione@postecert.it , almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato. Si precisa che non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.sav-a5.it/sav-bandi-di-gara/>

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sav.direzione@postecert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione diminuirebbe sensibilmente la sicurezza del traffico veicolare.

L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara, compensato parte a corpo e parte a misura, ammonta a complessivi € 25.000.000,00 oltre Iva. In sede di affidamento di ogni singolo contratto applicativo l'importo degli oneri di sicurezza sarà esplicitato in un piano di sicurezza specifico riferito al singolo contratto.

Tabella 1

| n. | Categoria di lavoro | P (prevalente) S (scorporabile) | Classifica | Importo | Incidenza % |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| 1 | OG 3 | P | VII | 15.500.000,00 | 62% |
| 2 | OS 23 | S | IV | 3.000.000,00 | 12% |
| 3 | OG 4 | S | IV | 2.000.000,00 | 8% |
| 4 | OS 12-A | S | IV | 2.000.000,00 | 8% |
| 5 | OS 12-B | S | III | 1.000.000,00 | 4% |
| 6 | OS 11 | S | III | 1.000.000,00 | 4% |
| 7 | OS 10 | S | II | 500.000,00 | 2% |
| A) Importo a base di gara | | | | 25.000.000,00 | 100% |

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 6.549.600,00

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è Edilizia Industria

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

2.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

2.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

- **Attestazione di qualificazione** in corso di validità, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, ai sensi dell'art.100 e dell'allegato II.12 del Codice per le seguenti categorie e classifiche, di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 parte I art. 2 del Codice.

| n. | Categoria di lavoro | P (prevalente) S (scorporabile) | Importo | Classifica | Incidenza % |
|----|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| 1 | OG 3 | P | 15.500.000,00 | VII | 62% |
| 2 | OS 23 | S | 3.000.000,00 | IV | 12% |
| 3 | OG 4 | S | 2.000.000,00 | IV | 8% |
| 4 | OS 12-A | S | 2.000.000,00 | IV | 8% |
| 5 | OS 12-B | S | 1.000.000,00 | III | 4% |
| 6 | OS 11 | S | 1.000.000,00 | III | 4% |
| 7 | OS 10 | S | 500.000,00 | II | 2% |

Si ricorda che l'operatore economico che si sottopone alla verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2 dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente può avvalersi della qualificazione di un altro soggetto nel rispetto di quanto previsto dall'art.104 del Codice e dall'art. 26 dell'allegato II.12 al Codice presentando la seguente documentazione all'interno della busta amministrativa:

- contratto di avvalimento in originale o copia autentica (contenente l'indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico, della durata e di ogni altro elemento utile tra cui il corrispettivo ovvero l'indicazione dell'interesse economico dell'impresa ausiliaria);
- dichiarazione dell'ausiliaria alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del titolo IV del Codice;
- dichiarazione dell'ausiliaria di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- attestazione di qualificazione con dichiarazione di conformità all'originale;
- Passoe dell'Ausiliaria;
- DGUE dell'ausiliaria.

Il concorrente oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, **deve possedere, a pena di esclusione adeguata capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 6 dell'Al. II.12 al Codice, mediante attestazione di cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.**

La comprova di tale requisito deve essere resa mediante i documenti previsti all'art. 18, commi 7 ed 8 dell'Allegato II.12 del Codice.

5.3.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione lavori

Il requisito di qualificazione di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE secondo il principio di corrispondenza alla quota di lavori che intende eseguire.

5.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione lavori

Il requisito di qualificazione di cui al punto 5.2 deve essere posseduto dal consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile,
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ove disponibili professionalità idonee alle mansioni da ricoprire nell'ambito del Contratto di Accordo Quadro.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai fini del rispetto dell'art. 57 comma 2) del D.Lgs n. 36/2023, l'operatore economico si impegna a formulare nell'offerta tecnica, come precisato al successivo punto 17, le modalità di esecuzione delle prestazioni, che tengano conto degli obiettivi ambientali e di sostenibilità energetica.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 500.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto UniCredit S.p.A. – IBAN. IT 75 B 02008 09440 000500009742;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001 ed UNI ISO 39001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulla tratta autostradale di competenza è obbligatorio, essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dei lavori.

Per esigenze organizzative e di sicurezza, i giorni durante i quali sarà possibile effettuare il sopralluogo sono fissati nelle seguenti date:

15, 18, 23, 26 e 29 gennaio 2024,

1°, 3, 6 e 8 febbraio 2024.

In tali date è prevista la possibilità di effettuare i sopralluoghi alternativamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o dalle ore 14:00 alle ore 16:00, a cadenza oraria, con ritrovo e partenza presso la sede SAV S.p.A. Strada Barat, 13 11024 Chatillon (Ao) c/o casello autostradale di Chatillon/Saint-Vincent. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. a conferma dell'effettuato sopralluogo ed è onerato al ritiro della dichiarazione attestante tale operazione, attestazione che andrà prodotta, anche in copia, in allegato ai documenti di gara (busta A).

Il sopralluogo dovrà comunque essere prenotato con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data scelta (ed eventualmente l'ora) inviando una PEC all'indirizzo: sav.direzione@postecert.it La PEC dovrà avere il seguente oggetto: "GARA ACCORDO QUADRO - prenotazione sopralluogo". La risposta, sempre a mezzo pec, a conferma dell'avvenuta prenotazione indicherà l'ora del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti devono presentare un plico contenente l'offerta e la documentazione, detto plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, entro il termine indicato nel bando, esclusivamente all'indirizzo di SAV S.p.A., strada barat, 13 11024 Chatillon (Ao). Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso l'indirizzo di cui sopra. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la seguente dicitura "**GARA A5/SAV/01/23/MAN Accordo Quadro - scade il 14 febbraio 2024 ore 12:00**".

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"GARA A5/SAV/01/23/MAN – Busta A - Documentazione amministrativa";

"GARA A5/SAV/01/23/MAN – Busta B - Offerta Tecnica";

"GARA A5/SAV/01/23/MAN – Busta C - Offerta Economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante del concorrente o da suo

procuratore ed essere rese esclusivamente su supporto informatico (no CD) a firma digitale ad eccezione dell'offerta economica che dovrà essere invece presentata sia su supporto informatico (no CD) a firma digitale, che in originale cartaceo debitamente sottoscritto.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive sono inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire

risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A — Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello reso disponibile con la documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver adempiuto alle previsioni meglio precisate al precedente punto 8 del presente disciplinare di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul Profilo di Committente di SAV S.p.A. al seguente collegamento <https://www.sav-a5.it/codice-etico-e-di-comportamento/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica

633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di opere, ovvero della percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di opere, ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti di opere, ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di opere, ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di opere, ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti di opere, ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di opere, ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Busta B a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica degli interventi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da:

- massimo 30 (trenta) pagine dattiloscritte, formato A4 (stampa su una sola facciata, carattere Century Gothic 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina;
- eventuali ulteriori allegati documentali strettamente necessari (schede tecniche, rapporti di prova, certificazioni, ecc.) per un massimo di 20 (venti) fogli formato A4 su una sola facciata (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3).

La predetta relazione dovrà essere sottoscritta su ogni foglio anche degli allegati, a titolo di impegno, dal Legale Rappresentante o da procuratore da lui delegato.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad esempio importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- non sono ammesse offerte che riducano i contenuti tecnici dell'appalto;
- ogni elemento ed ogni soluzione tecnica dovrà essere esposto in modo chiaro;
- tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato al momento dell'assegnazione dei punteggi e costituirà vincolo contrattuale, laddove non assegnatario del punteggio "0" e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.

Si precisa infine che non sono autorizzate varianti.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Busta C.

L'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo l'allegato reso disponibile tra i documenti di gara e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
- b) l'indicazione in cifre e in lettere della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) l'indicazione in cifre e in lettere della stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre e quello offerto in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 2 del presente disciplinare.

L'offerta economica deve essere prodotta sia in formato cartaceo con sottoscrizione olografa che in formato digitale con sottoscrizione digitale.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel dettaglio nei "Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa" sono precisati in seguito in merito agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'offerta stessa. Il peso attribuito alla componente qualitativa è pari a massimo 70 punti, mentre quello attribuito alla componente quantitativa è pari a massimo 30 punti, per un totale complessivo massimo pari a 100 punti.

Risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto (**Ptot**) calcolato con la seguente formula:

$$P_{tot} = P_{econ} + P_{tec}$$

dove:

Ptot = punteggio totale attribuito all'offerta i-esima (max 100 punti);

Pecon = punteggio economico attribuito all'offerta i-esima (max 30 punti);

Ptec = punteggio tecnico attribuito all'offerta i-esima (max 70 punti).

In caso di parità del punteggio totale **Ptot** ottenuto, la gara sarà aggiudicata a quello tra i concorrenti con parità di punteggio totale, che avrà conseguito un punteggio più elevato nell'offerta tecnica prima della riparametrazione. In ulteriore caso di parità si procederà con estrazione a sorte.

17.1 Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa

Le offerte saranno valutate in base ai criteri di seguito descritti, ai quali saranno attribuiti i punteggi massimi come da seguente tabella:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | PUNTEGGI | |
|------------------------|---|---------------|-------------------|
| | | sub punteggio | punteggio massimo |
| | OFFERTA ECONOMICA (ribasso offerto) | | 30 |
| | OFFERTA TECNICA | | 70 |
| CRITERI DI VALUTAZIONE | | PUNTEGGI | |
| | | sub punteggio | punteggio massimo |
| 1 | CURRICULUM DELL'OPERATORE ECONOMICO | 6 | |
| 2 | ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'OPERATORE ECONOMICO | 16 | |

| | | | |
|----------|---|-----------|------------|
| 3 | ESPERIENZA E QUALIFICA DEL PERSONALE PER ESECUZIONE DI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO | 7 | |
| 4 | MODALITA' CONTENIMENTO IMPATTO AMBIENTALE, CONTENIMENTO EMISSIONI E CONSUMI ENERGETICI, EVENTUALE POSSESSO MARCHIO QUALITA' ECOLOGICA ECOLABEL | 7 | |
| 5 | POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO/OHASS | 6 | |
| | sub-criterio 5a): possesso certificazione sistema di gestione ambientale ISO 14001 | 2 | |
| | sub-criterio 5b): possesso certificazione per la sicurezza e la salute OHSAS 18001/ISO45001 | 2 | |
| | sub-criterio 5c): possesso certificazione relativa alla gestione della sicurezza stradale (Road Traffic Safety RTS) ISO 39001 | 2 | |
| 6 | RIDUZIONE DEL TEMPO DI AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CIASCUN ORDINATIVO DI LAVORO | 10 | |
| | sub-criterio 6a): riduzione del tempo di avvio delle attività per Ordinativi di lavoro ordinari | 4 | |
| | sub-criterio 6b): riduzione del tempo di avvio delle attività per Ordinativi di lavoro urgenti | 6 | |
| 7 | IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO | 4 | |
| | Caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, capacità oraria e distanza dall'autostrada | 4 | |
| 8 | RIDUZIONE DELL'IMPATTO SULL'ESERCIZIO AUTOSTRADALE | 14 | |
| | sub-criterio 8a): disponibilità continuativa a lavorare su due turni giornalieri (6-14 e 14-22) | 10 | |
| | sub-criterio 8b): disponibilità continuativa ad eseguire lavorazioni notturne (22-6) | 4 | |
| | PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO | | 100 |

17.2 Punteggio dell'offerta economica

Il punteggio economico (P_{econ}) del Concorrente i-esimo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente (C_i) associato all'offerta, con il punteggio massimo previsto per l'offerta economica ($P_{max} = 30$) come di seguito descritto:

$$P_{econ} = C_i \times P_{max}$$

dove il coefficiente C_i sarà pari a:

- 1,00 nel caso della migliore offerta presentata (massimo ribasso percentuale R_{max});
- 0,90 nel caso dell'offerta presentata coincidente con il valore medio dei ribassi offerti (R_{med});
- 0,00 nel caso di ribasso R_i pari a zero.

Alle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente calcolato con la seguente formula:

se $R_i \leq R_{med} \rightarrow C_i = K * R_i / R_{med}$;

se $R_i > R_{med} \rightarrow C_i = K + (1,00 - K) * (R_i - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})$

dove:

C_i = coefficiente attribuito all'offerta economica del Concorrente i-esimo;

R_i = ribasso offerta del Concorrente i-esimo;

R_{med} = media aritmetica dei ribassi offerti dei Concorrenti;

R_{max} = massimo ribasso offerto;

$K = 0,90$.

Il Punteggio Economico P_{econ} verrà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

17.3 Punteggio dell'offerta tecnica

17.3.1 Nella valutazione dell'offerta tecnica la Commissione di gara applicherà quanto segue:

Modalità di assegnazione dei punteggi

Nei casi in cui sia prevista l'assegnazione discrezionale, da parte di ciascun Commissario, di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, quest'ultimo sarà espresso con un solo decimale, con i seguenti criteri di attribuzione:

Coeff. = 1,0 Ottimo riscontro di quanto previsto;

Coeff. = 0,8 Buon riscontro di quanto previsto;

Coeff. = 0,6 Sufficiente riscontro di quanto previsto;

Coeff. = 0,4 Modesto riscontro di quanto previsto;

Coeff. = 0,2 Scarso riscontro di quanto previsto;

Coeff. = 0 Nessun riscontro di quanto previsto.

I criteri suindicati non escludono l'utilizzo da parte dei Commissari, ove ritenuto necessario, dei punteggi intermedi.

Ove una o più proposte di un Concorrente siano state valutate dalla Commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e/o non accettabili e/o non sufficientemente documentate o illustrate, dovrà essere attribuito il punteggio "0" e non si procederà all'esclusione del Concorrente dalla gara. Il suddetto Concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte che avranno conseguito il punteggio "0", nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni poste a base di gara e dettagliate nei singoli contratti applicativi ed al ribasso offerto in gara dal Concorrente stesso.

Resta, peraltro, fermo l'obbligo di procedere all'esclusione dell'offerta tecnica, laddove la stessa non rispetti i requisiti minimi inderogabili previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto ovvero laddove contenga una proposta che integri un *aliud pro alio* e comunque in tutti i casi riconducibili alle previsioni dell'art. 33 commi 8, 9 e 10 del Codice.

Quanto proposto per ciascun criterio/sub-criterio verrà valutato dai Commissari anche tenendo conto di quanto segue:

- chiarezza, sinteticità, completezza tecnico/descrittiva ed originalità delle analisi svolte;
- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte;
- qualità delle giustificazioni addotte, con dimostrazione della loro efficacia, fattibilità e sostenibilità nel tempo. Il tutto anche in base alle limitazioni ed ai vincoli specifici insiti nelle caratteristiche della tipologia contrattuale descritta negli elaborati di gara ed al contesto di lavori eseguiti in un'autostrada in esercizio con elevati livelli di traffico.

Riparametrazione

• Per i criteri qualitativi si procede come segue:

a) una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari (coefficienti provvisori) al singolo criterio si procede ad una riparametrazione per trasformare tali coefficienti in coefficienti definitivi.

Viene attribuito il coefficiente 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionalmente vengono attribuiti i coefficienti agli altri concorrenti, secondo la seguente formula:

$$\text{Coeff def J} = \text{Coeff provv J} / \text{Coeff provv max}$$

Dove:

Coeff def J = coefficiente definitivo del concorrente j-esimo

Coeff provv j = coefficiente provvisorio del concorrente j-esimo

Coeff provv max = massimo coefficiente provvisorio assegnato

b) Vengono, quindi, attribuiti i punteggi dei criteri sulla base dei coefficienti definitivi, ossia moltiplicando i coefficienti definitivi ottenuti da ciascun concorrente in relazione al singolo criterio in esame per il punteggio massimo attribuibile al criterio

$$\text{PCdefj} = \text{Coeff def J} * \text{WC}$$

Dove:

PCdefj = punteggio definitivo del criterio in esame per il concorrente j-esimo

Coeff def J = coefficiente definitivo del concorrente j-esimo

WC = il punteggio previsto dal bando per il criterio

c) Per ottenere il punteggio provvisorio dell'offerta tecnica viene eseguita, per ciascun concorrente, la somma di tutti i PCdefj.

$$\text{POT j} = \sum \text{PCdef ij}$$

d) Per ottenere il punteggio definitivo dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (POTdefj) è prevista anche una ulteriore riparametrazione della somma dei punteggi di tutti i criteri riparametrati attribuendo al miglior punteggio complessivo ottenuto dopo aver effettuato le riparametrazioni descritte ai punti precedenti il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica applicando la seguente formula.

$$POTdefj = POTj / POTmax * WT$$

dove

POTdefj = punteggio definitivo dell'offerta tecnica j-esima

POTj = punteggio provvisorio dell'offerta tecnica j-esima

POTmax = massimo punteggio provvisorio ottenuto dalle offerte tecniche

WT = il punteggio previsto dal bando per la componente tecnica.

17.3.2 CRITERI E SUB-CRITERI. Punteggi e criteri motivazionali di valutazione

1) CURRICULUM DELL'OPERATORE ECONOMICO - Punteggio massimo 6 punti

La relazione tecnica unica deve contenere il numero e una descrizione sintetica di lavori analoghi a quello oggetto di gara, in corso o eseguiti in soggezione di traffico su viabilità autostradale negli ultimi 8 anni per importi singolarmente superiori a € 1.000.000,00.

| | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|------|-------|-----|
| parametro | <2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | ≥13 |
| punti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - Punteggio massimo 16 punti

Nella relazione tecnica unica si descrivono l'organizzazione generale dell'operatore economico e le specifiche modalità previste per la gestione dei lavori così come schematizzati nei tipologici di intervento di cui alle tavole grafiche allegate "Tipologico n. 1", "Tipologico n. 2", "Tipologico n. 3" e "Tipologico n. 4" e così sinteticamente descritti:

- *Lavori di manutenzione e di ammodernamento in galleria – rinforzi, ripristini e rifacimenti localizzati*

interventi di rinforzo, di ripristino e/o di rifacimento localizzato del rivestimento definitivo delle gallerie, come riportato sui disegni tipologici nn. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F e 3G.

- *Lavori su opere d'arte – sostituzione appoggi e giunti*

interventi di sostituzione degli apparecchi di appoggio delle opere d'arte maggiori e dei giunti di dilatazione stradali tra gli impalcati delle opere, come riportato sui disegni tipologici nn. 2C, 2D, 2E, 2F e 2G.

- *Lavori di manutenzione su opere d'arte – ripristini del copriferro del calcestruzzo e delle solette su opere d'arte*

interventi di manutenzione delle opere d'arte mediante ripristino del copriferro sugli elementi strutturali e sugli impalcati delle opere, compreso il ripristino dell'impermeabilizzazione degli impalcati, come riportato sui disegni tipologici nn. 2A e 2B.

- *Lavori di ammodernamento delle opere di sicurezza stradali – sostituzione delle barriere metalliche di sicurezza sia in rilevato che su opere d'arte*

interventi di ammodernamento delle barriere stradali metalliche sul bordo laterale e/o spartitraffico, sia dei tratti in rilevato che sulle opere d'arte maggiori e/o minori, come riportato sui disegni tipologici nn. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F.

- *Lavori di manutenzione reti paramassi – posa di nuove reti paramassi*

interventi di realizzazione di opere di protezione da caduta massi come riportato sui disegni tipologici nn. 4A e 4B e/o di manutenzione di opere di protezione da caduta massi esistenti.

Per ciascuno dei 5 sopra elencati gruppi di tipologico d'intervento, la relazione deve contemplare i seguenti aspetti che verranno valutati in base all'efficacia della soluzione tecnica proposta in termini di massimizzazione dell'operatività e minimizzazione dell'impatto sul traffico, ferma restando la garanzia della sicurezza dell'operatore su strada e del traffico:

- A. Fasizzazione del lavoro.
- B. Composizione delle squadre impiegate.
- C. Materiali impiegati.
- D. Misure atte a realizzare una efficace organizzazione operativa dei cantieri (scarico e stoccaggio dei materiali, smaltimento per quelli di risulta ecc.).
- E. Mezzi d'opera e attrezzature necessari, precisando e dichiarando quelli che risultano di proprietà.
- F. Le dotazioni di cantiere.
- G. Le misure per l'umanizzazione del luogo di lavoro, ovvero le specifiche che l'offerente si impegna ad adottare per favorire un maggiore confort dei lavoratori.

La Commissione giudicatrice valuterà, per ciascuno dei 5 sopra elencati gruppi di tipologico d'intervento, l'efficacia della soluzione tecnica proposta secondo la seguente attribuzione dei punteggi parziali:

- *Lavori di manutenzione e di ammodernamento in galleria – rinforzi, ripristini e rifacimenti localizzati: punteggio massimo pari a 4 punti;*
- *Lavori su opere d'arte – sostituzione appoggi e giunti: punteggio massimo pari a 3 punti;*

- *Lavori di manutenzione su opere d'arte – ripristini del copriferro del calcestruzzo e delle solette su opere: punteggio massimo pari a 3 punti;*
- *Lavori di ammodernamento delle opere di sicurezza stradali – sostituzione delle barriere metalliche di sicurezza sia in rilevato che su opere d'arte: punteggio massimo pari a 4 punti;*
- *Lavori di manutenzione reti paramassi – posa di nuove reti paramassi: punteggio massimo pari a 2 punti;*

3) ESPERIENZA E QUALIFICA DEL PERSONALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO - Punteggio massimo 7 punti

La commissione dovrà valutare l'esperienza del personale che il Concorrente intende effettivamente impiegare per l'esecuzione dei lavori apprezzando in modo particolare:

- le esperienze di esecuzione, in autostrada e in presenza di traffico, di lavorazioni analoghe da parte del Capo Cantiere e dei Capisquadra;
- la modalità di avvenuta formazione specialistica e aggiuntiva degli operatori impegnati in cantiere, attinente all'esecuzione di lavori in presenza di traffico, eventualmente svolta presso Agenzie di Formazione accreditate.

4) MODALITA' CONTENIMENTO IMPATTO AMBIENTALE, CONTENIMENTO EMISSIONI E CONSUMI ENERGETICI, EVENTUALE POSSESSO MARCHIO QUALITA' ECOLOGICA ASPETTI AMBIENTALI – Punteggio massimo 7

Nel presente criterio vengono valutati gli aspetti ambientali, nonché in generale, la gestione socialmente responsabile del cantiere. Il Concorrente, all'interno della relazione unica, dovrà trattare le seguenti tematiche:

- modalità di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia delle risorse ambientali;
- modalità di compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra secondo le raccomandazioni 2013/179/UE (raccomandazione della Commissione Europea del 9 Aprile 2013);
- proposte organizzative, distribuzione spazio temporale delle fasi lavorative, tecniche esecutive e misure logistiche volte a conseguire una riduzione dell'impatto del cantiere verso l'esterno (polvere, rumore, proiezioni di materiali, utilizzo di mezzi idonei e conformi a livello di emissioni, ecc...);
- eventuale possesso della marchiatura Ecolabel ai sensi del Regolamento Europeo n. 66/2010 attestante il ridotto impatto ambientale dei prodotti e/o dei servizi offerti;
- modalità e entità in termini percentuali di reintegro dei prodotti di demolizione presso i centri di reimpiego autorizzati, favorendo il recupero a breve distanza dai cantieri

nell'ottica del rinnovo del ciclo di vita dei prodotti di demolizione e della loro reintroduzione nell'economia circolare.

5) CERTIFICAZIONE ISO/ OHSAS – Punteggio massimo 6 punti

Sub-criterio 5a): possesso certificazione - (massimo 2 punti)

Il Concorrente dovrà fornire, ai fini della valutazione, copia conforme della certificazione ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) rilasciato da soggetti accreditati.

Parametro di attribuzione coefficiente: SI/NO

| | | |
|-----------|----|----|
| parametro | NO | SI |
| punti | 0 | 2 |

Sub-criterio 5b): possesso certificazione - (massimo 2 punti)

Il Concorrente dovrà fornire, ai fini della valutazione, copia conforme della certificazione per la gestione della sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro conforme alle norme OHSAS 18001/ ISO 45001 in corso di validità e rilasciato da soggetti accreditati.

Parametro di attribuzione coefficiente: SI/NO

| | | | |
|-----------|-----------|----|----|
| | parametro | NO | SI |
| punteggio | punti | 0 | 2 |

Sub-criterio 5c): possesso certificazione - (massimo 2 punti)

Il Concorrente dovrà fornire, ai fini della valutazione, copia conforme della certificazione ISO 39001 relativa alla gestione della sicurezza stradale (Road Traffic Safety RTS) in corso di validità e rilasciato da soggetti accreditati.

Parametro di attribuzione coefficiente: SI/NO

| | | | |
|-----------|-----------|----|----|
| | parametro | NO | SI |
| punteggio | punti | 0 | 2 |

6) RIDUZIONE DEL TEMPO DI AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CIASCUN ORDINATIVO DI LAVORO – Punteggio massimo 10 punti

Sub-criterio 6a): riduzione del tempo di avvio delle attività per Ordinativi di lavoro ordinari - (massimo 4 punti)

Nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) è precisato che il tempo massimo di avvio delle attività è di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di notifica di ciascun Ordinativo di lavoro ordinario.

Il Concorrente dovrà indicare, ai fini della valutazione, il tempo di riduzione RTa espresso in giorni rispetto a quelli suindicati (non si terrà conto di eventuali frazioni di giorno); si precisa che in questo sub-criterio per tempo di avvio delle attività si intende la presenza fisica della squadra tipo completa in cantiere pronta ad operare e non l'installazione completa della sola specifica segnaletica di deviazione del traffico, che deve avvenire prima dell'arrivo della squadra.

Tale offerta impegnativa di riduzione del tempo di avvio delle attività degli Ordinativi di lavoro ordinari dovrà essere dettagliatamente giustificata, dando particolare conto delle motivazioni e delle modalità organizzative di dettaglio che giustificano la fattibilità di tale impegno di riduzione, anche in funzione delle caratteristiche generali e dei vincoli dell'appalto, tra cui in particolare la prevista discontinuità temporale dei vari interventi, la loro possibile sovrapposizione, la distribuzione casuale degli stessi nelle varie tratte autostradali oggetto dell'appalto e le casistiche d'urgenza.

Si precisa che la riduzione di tempistica prevista in sede di offerta costituirà modifica alle previsioni del CSA ai fini dell'applicazione delle specifiche penali in caso di ritardo.

Sub-criterio 6b): riduzione del tempo di avvio delle attività per Ordinativi di lavoro urgenti - (massimo 6 punti)

Nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) è precisato che il tempo massimo di avvio delle attività della squadra è di 24 ore dalla notifica dell'Ordinativo di lavoro urgente o dalla equivalente richiesta anche verbale al rappresentante in loco dell'Impresa.

Il concorrente dovrà indicare, ai fini della valutazione, il tempo di riduzione RTb espresso in ore (non si terrà conto di eventuali frazioni di ora); si precisa che in questo sub-criterio per tempo di avvio delle attività si intende la presenza fisica della squadra tipo completa in cantiere pronta ad operare e non l'installazione completa della sola specifica segnaletica di deviazione del traffico, che deve avvenire prima dell'arrivo della squadra.

E' consentita una riduzione massima RTbmax del tempo di avvio fino a 20 ore; offerte con riduzioni superiori verranno considerate ai fini del punteggio come RTb=20 ore, ferma restando la loro validità a tutti gli altri effetti.

Tale offerta impegnativa di riduzione del tempo di intervento degli Ordinativi di lavoro urgenti rispetto a quello previsto nel CSA, dovrà essere accompagnata da una relazione giustificativa che dia particolare conto delle modalità logistiche ed operative che hanno portato il Concorrente ad impegnarsi con tale riduzione, anche in funzione delle caratteristiche generali e dei vincoli dell'appalto, tra cui in particolare la prevista discontinuità temporale dei vari interventi, la loro possibile sovrapposizione, la distribuzione casuale degli stessi nelle varie tratte autostradali oggetto dell'appalto e le casistiche d'urgenza.

Si precisa che la riduzione di tempistica prevista in sede di offerta determinerà il nuovo tempo massimo di intervento e costituirà modifica del CSA, ai fini dell'applicazione delle specifiche penali in caso di ritardo.

7) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO – Punteggio massimo 4 punti

Il concorrente dovrà disporre, per tutta la durata dei lavori, di uno o più impianti di produzione del conglomerato bituminoso aventi ciascuno una capacità produttiva di almeno 100 t/h.

In caso di rotture o fuori servizio degli impianti indicati, il Concorrente dovrà comunque garantire la disponibilità di almeno un impianto di riserva, in grado di sopperire alle esigenze produttive richieste, avente almeno le stesse caratteristiche.

Quanto sopra al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni circa la temperatura di stesa contenute nel CSA – Specifiche Tecniche ed i tempi di intervento richiesti.

Il Concorrente dovrà allegare apposita dettagliata relazione che descriva le caratteristiche e tipologia degli impianti di produzione, evidenziando in particolare il ciclo produttivo, valorizzando lo schema con pesatura discontinua rispetto alla pesatura continua, l'ubicazione le loro caratteristiche tecnologiche, la capacità oraria di produzione, il sistema di caricamento dei mezzi, la possibilità di stoccaggio del conglomerato bituminoso, i sistemi di controllo e di gestione dello stesso, gli eventuali impianti sostitutivi, i sistemi di controllo, di qualità e le certificazioni.

8) RIDUZIONE IMPATTO SULL' ESERCIZIO AUTOSTRADALE – Punteggio massimo 14 punti

Sub-criterio 8a): disponibilità continuativa a lavorare su due turni giornalieri (6-14 e 14-22) - (massimo 10 punti)

Con questo sub-criterio si valuta la disponibilità continuativa del Concorrente a lavorare con tale schema orario e relative modalità organizzative che ritiene di adottare a tal fine.

Tale offerta di disponibilità dovrà essere corredata da una relazione giustificativa che compri le modalità logistiche ed operative che consentono al Concorrente di impegnarsi, anche in funzione delle caratteristiche generali e dei vincoli dell'appalto, tra cui in particolare la prevista discontinuità temporale dei vari interventi, la loro possibile sovrapposizione, la distribuzione casuale degli stessi nelle varie tratte autostradali oggetto dell'appalto e le casistiche d'urgenza, dimostrabile con l'entità di risorse proprie qualificate, non potendo utilizzare lo strumento del subappalto per interventi con assenza di programmazione.

Il punteggio sarà pari a zero nel caso di non disponibilità ad eseguire lavorazioni su due turni giornalieri (6-14 e 14-22) o per disponibilità solo parziali o condizionate.

Sub-criterio 8b): disponibilità continuativa ad eseguire lavorazioni notturne (22-6) - (massimo 4 punti)

Con questo sub-criterio si valuta la disponibilità continuativa del Concorrente a lavorare con tale schema orario e relative modalità organizzative che ritiene di adottare a tal fine.

Tale offerta di disponibilità dovrà essere corredata da una relazione giustificativa che comprovi le modalità logistiche ed operative che consentono al Concorrente di impegnarsi, anche in funzione delle caratteristiche generali e dei vincoli dell'appalto, tra cui in particolare la prevista discontinuità temporale dei vari interventi, la loro possibile sovrapposizione, la distribuzione casuale degli stessi nelle varie tratte autostradali oggetto dell'appalto e le casistiche d'urgenza, nonché la dimostrazione del Concorrente circa l'entità delle esperienze passate ad operare come dichiarato nel presente criterio.

Il punteggio sarà pari a zero nel caso di non disponibilità ad eseguire lavorazioni notturne (22-6) o per disponibilità solo parziali o condizionate.

18.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce compiti e funzioni all'interno della presente procedura di Gara ex articolo 11, comma 5, lettera c), della Legge 498/1992 (come in ultimo modificato dal DL 104/2023).

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

19.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante in Chatillon presso la sede SAV il giorno 21 febbraio 2023 alle ore 10:00 e, vi potrà partecipare chiunque vi abbia interesse. Esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno fare osservazioni durante le sedute di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti dall'organo di gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata ovvero, in assenza della comunicazione da parte dell'organo di gara, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 1 giorno prima della data fissata.

20.VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate a mezzo PEC ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione:

1. darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (Offerta Economica), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (Offerta Tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Tale calcolo viene effettuato sull'offerta tecnica non riparametrata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi di manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 12.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico di questa stazione appaltante e nella Policy Anticorruzione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Aosta.

Ove ricorra troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio sarà costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati che verranno forniti dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, SAV S.p.A. informa che tutti i dati personali, sensibili e particolari forniti da ciascun Offerente verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti che presentano Offerta e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati verrà svolto, con l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici, al solo fine di consentire a SAV S.p.A. la valutazione delle Offerte e della relativa documentazione ed il corretto svolgimento della Procedura stessa.

IL conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate; non è necessario per il Titolare del Trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte dell'interessato che presenti Offerta, fermo restando l'obbligo di rendere l'informativa.

Titolare del trattamento dei dati è SAV S.p.A. ; Responsabile del relativo trattamento è il Dirigente ing. Federico Caniggia al quale le società interessate potranno rivolgersi per qualsiasi informazione e per far valere i propri diritti.

Chatillon, 29 dicembre 2023